

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 796}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MANCINI VINCENZO, ANTONUCCI, AZZOLINI, BATTAGLIA
PIETRO, BINETTI, CARRUS, CIMMINO, CRISTOFORI,
GELPI, GOTTARDO, LOIERO, PISICCHIO, RIGHI, ROCCHI,
SAPIENZA, SCOTTI VINCENZO, TEALDI**

Presentata il 9 luglio 1987

Istituzione e norme di organizzazione della Cassa nazionale
di previdenza per i liberi professionisti

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che presentiamo al vostro esame ripropone l'articolato approvato il 18 febbraio 1987 dalla XIII Commissione lavoro, e sul quale era stata avviata la procedura per il trasferimento in sede legislativa, non definita per la prematura fine della legislatura.

Con questa iniziativa vogliamo evitare che il lavoro svolto possa essere disperso e lo sforzo unitario di colleghi delle varie forze politiche annullato.

La materia e i contenuti sono ben noti. Il punto di approdo del testo approvato dalla XIII Commissione lavoro utilizza un dibattito ed un impegno politico tesi alla unificazione delle Casse di previdenza per liberi professionisti ed avente come oggetto le prestazioni di vecchiaia, anzianità e superstiti.

Si tratta di una riforma che rappresenta un decisivo passo avanti verso l'omogeneità dei trattamenti economici e normativi, nel rispetto di fondamentali criteri di equità e perequazione.

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ISTITUZIONE E NORME DI ORGANIZZAZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I LIBERI PROFESSIONISTI

ART. 1.

(Istituzione della Cassa).

1. È istituita la Cassa nazionale di previdenza per i liberi professionisti, avente lo scopo di gestire l'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'anzianità, l'inabilità, i superstiti in favore dei lavoratori autonomi di cui all'articolo 36 e dei loro familiari.

2. La Cassa ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è iscritta nella categoria I della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70. Essa è posta sotto vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 2.

(Organi della Cassa).

1. Sono organi della Cassa:

- a) il presidente;
- b) il comitato dei delegati;
- c) il consiglio di amministrazione;
- d) la giunta esecutiva;
- e) il collegio dei sindaci.

ART. 3.

(Comitato dei delegati).

1. Il comitato dei delegati è composto di 80 membri, eletti fra gli iscritti alla Cassa da almeno due anni secondo le disposizioni elettorali emanate con il regolamento di cui all'articolo 48.

2. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere l'elezione dei membri dell'assemblea da parte di tutti gli iscritti alla Cassa sulla base di una lista unica regionale contenente i nomi, le date di nascita e la professione di tutti i candidati, in ordine alfabetico. Ogni elettore può esprimere non più di tre preferenze.

3. Il requisito di anzianità di iscrizione di cui al comma 1 non si applica per la prima elezione.

4. Il comitato dei delegati si riunisce:

a) in via ordinaria, e almeno una volta ogni sei mesi, su convocazione del presidente della Cassa;

b) in via straordinaria, quando lo delibera il consiglio di amministrazione, o quando lo richieda un quinto dei componenti del comitato stesso, o un ventesimo degli iscritti alla Cassa.

5. Il comitato dei delegati è legalmente costituito con la presenza in prima convocazione della metà più uno dei suoi componenti ed in seconda convocazione di almeno un terzo di essi.

6. Il comitato dei delegati è presieduto nella sua prima riunione dal delegato più anziano, o, in caso di pari anzianità di appartenenza al comitato medesimo, dal delegato di maggiore età anagrafica. Successivamente è presieduto dal presidente della Cassa.

7. Il comitato dei delegati svolge le seguenti funzioni:

a) approva i regolamenti della Cassa, su proposta del consiglio di amministrazione;

b) stabilisce i criteri generali cui deve uniformarsi l'amministrazione della Cassa;

c) elegge i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei sindaci;

d) approva ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo della Cassa;

e) decide sui ricorsi avverso le decisioni assunte, a norma dell'articolo 6,

comma 1, lettere a), b), c), d), e), f) ed h), dal consiglio di amministrazione;

f) decide sulla ratifica della decisioni del consiglio di amministrazione adottate nei casi di urgenza;

g) stabilisce le misure degli emolumenti ai componenti degli organi sociali.

8. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e g) del comma 7 sono sottoposte all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. I componenti del comitato dei delegati durano in carica quattro anni e, se eletti nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza dell'organo e possono essere rieletti.

ART. 4.

(Comitato provvisorio).

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanarsi entro tre mesi dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 48 della presente legge, sentiti gli ordini professionali e le associazioni professionali maggiormente rappresentative su base nazionale delle categorie di professionisti per i quali è obbligatoria la iscrizione alla Cassa, è nominato un comitato provvisorio composto di 80 membri scelti in modo da assicurare a ciascuna delle suddette categorie, che annoveri almeno 3.000 iscritti in attività, una rappresentanza adeguata.

2. Il comitato provvisorio provvede a tutti gli adempimenti di competenza del comitato dei delegati di cui all'articolo 3.

3. Il comitato provvisorio resta in carica sino alla prima elezione del comitato dei delegati, che deve avvenire entro 1 anno dall'emanazione del regolamento di cui all'articolo 48 della presente legge.

ART. 5.

(Consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale ed è composto di 15 membri, di cui uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e quattordici scelti tra i componenti del comitato dei delegati ed eletti da questo con votazione a scrutinio segreto. È in ogni caso assicurata nel consiglio di amministrazione la presenza di almeno un delegato in rappresentanza di ciascuna categoria professionale tenuta all'iscrizione ad un albo professionale.

2. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e, se eletti nel corso del quadriennio, restano in carica fino alla scadenza dell'organo e possono essere rieletti. Il consigliere in rappresentanza del Ministero del lavoro può essere riconfermato una sola volta.

3. Il consiglio di amministrazione nomina tra i suoi componenti, entro sette giorni dalla data delle elezioni, ed a maggioranza assoluta dei componenti stessi, il presidente ed il vicepresidente della Cassa.

4. Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni due mesi ed ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario. Il presidente è tenuto a convocare il consiglio di amministrazione, quando ne faccia richiesta almeno un quinto dei suoi componenti, entro sette giorni dalla richiesta stessa.

5. Un funzionario della Cassa, nominato dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente, funge da segretario del consiglio stesso e del comitato dei delegati.

6. I seggi elettivi che rimangono per qualsiasi causa vacanti nel corso del mandato vengono ricoperti, in base alla graduatoria dei non eletti, dai candidati appartenenti alla stessa categoria professionale alla quale apparteneva al momento dell'elezione il consigliere cessato.

ART. 6.

(Compiti del consiglio di amministrazione).

1. Il consiglio di amministrazione:

a) elegge il presidente e il vicepresidente;

b) delibera il regolamento interno della Cassa da sottoporre ad approvazione del comitato dei delegati;

c) predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del comitato dei delegati;

d) delibera annualmente il piano di impiego dei fondi disponibili a norma e per gli effetti di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni;

e) delibera, in attuazione del piano di cui alla precedente lettera d), sull'impiego dei fondi;

f) adempie a tutte le altre funzioni concernenti l'amministrazione del patrimonio della Cassa ed a quelle che non risultano espressamente assegnate ad altri organi;

g) decide sui ricorsi contro le deliberazioni della giunta esecutiva;

h) delibera il regolamento organico del personale e le sue modifiche, nonché la nomina e la revoca del direttore generale;

i) esprime, quando richiesto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, parere sui provvedimenti relativi alla Cassa;

l) può delegare in tutto o in parte al presidente, nonché alla giunta esecutiva l'esercizio delle funzioni di cui alle lettere e) ed f).

2. Le deliberazioni indicate alla lettera h) del comma 1 sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 7.

*(Attribuzioni del presidente
e del vicepresidente della Cassa).*

1. Il presidente della Cassa svolge le seguenti funzioni:

a) presiede il consiglio di amministrazione, la giunta esecutiva e il comitato dei delegati;

b) esercita la rappresentanza legale della Cassa;

c) sovrintende al funzionamento della Cassa, esercitando tutte le funzioni a lui attribuite da leggi, decreti e regolamenti;

d) attua le deliberazioni del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

2. Il vicepresidente coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento.

ART. 8.

(Giunta esecutiva).

1. La giunta esecutiva è composta dal presidente della Cassa, dal vicepresidente, che in caso di assenza o impedimento del presidente ne assume la presidenza, e da tre consiglieri eletti dal consiglio di amministrazione.

2. Le riunioni del comitato esecutivo sono valide con la presenza di almeno tre membri, compresi il presidente o il vicepresidente.

ART. 9.

(Attribuzioni della giunta esecutiva).

1. La giunta esecutiva:

a) esegue le deliberazioni del consiglio di amministrazione;

b) delibera sull'iscrizione alla Cassa;

c) autorizza le spese straordinarie ed urgenti salvo ratifica del consiglio di amministrazione;

d) provvede alla liquidazione delle pensioni su richiesta degli interessati o d'ufficio nei casi di pensione di reversibilità;

e) amministra il personale;

f) esercita le funzioni ad essa delegate dal consiglio di amministrazione, adottando le necessarie deliberazioni ed approvando le spese occorrenti.

2. Contro le determinazioni della giunta esecutiva è ammesso ricorso, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera raccomandata di comunicazione, al consiglio di amministrazione, che decide nel termine di sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo.

ART. 10.

(Collegio dei sindaci).

1. Il collegio dei sindaci è nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed è composto di cinque membri, di cui due eletti dall'assemblea dei delegati, uno in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, uno in rappresentanza del Ministero del tesoro ed uno in rappresentanza del Ministero di grazia e giustizia.

2. Per ciascun sindaco effettivo è nominato un supplente.

3. I sindaci durano in carica quattro anni.

4. La presidenza del collegio è assunta dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

5. I sindaci intervengono alle riunioni degli organi di amministrazione della Cassa ed esercitano le proprie funzioni ai sensi degli articoli 2403 e seguenti del codice civile in quanto applicabili.

ART. 11.

(Direttore generale).

1. A capo di tutti gli uffici della Cassa è preposto un direttore generale, il quale:

a) coordina il funzionamento degli uffici;

b) sovrintende a tutto il personale dipendente, provvedendo alla sua assegnazione agli uffici e curandone la disciplina;

c) esercita tutte le attribuzioni conferitegli dalle leggi, dai regolamenti, dal

presidente della Cassa, dal consiglio di amministrazione e dalla giunta esecutiva.

2. Il direttore generale partecipa alle sedute del comitato dei delegati, del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva, con funzioni consultive.

3. Le norme riguardanti il rapporto di impiego del direttore generale sono stabilite con apposita deliberazione del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

4. Il trattamento del direttore generale deve essere conforme a quello previsto dalle norme vigenti per i dirigenti degli enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

ART. 12.

(Indennità, compensi e rimborsi spese).

1. Al presidente, al vicepresidente, ai componenti il comitato dei delegati, ai componenti di amministrazione, ai componenti la giunta esecutiva sono dovuti dalla Cassa il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, le indennità ed i compensi nella misura e con le modalità stabilite dalle disposizioni di legge in materia per gli altri enti della stessa categoria e dello stesso livello soggetti alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

2. La misura dei compensi dovuti dalla Cassa ai sindaci è determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 13.

(Controllo della Corte dei conti).

1. La Cassa è sottoposta al controllo della Corte dei conti a norma della legge 21 marzo 1958, n. 259.

ART. 14.

(Predisposizione e approvazione dei bilanci tecnici).

1. Ogni due anni, e comunque in qualsiasi momento il presidente lo ritenga opportuno per il buon andamento della gestione, il consiglio di amministrazione provvede alla formazione del bilancio tecnico della Cassa, sottoponendolo all'approvazione del comitato dei delegati.

ART. 15.

(Entrate della Cassa).

1. Le entrate della Cassa sono costituite:

a) dai contributi degli iscritti, di cui agli articoli 25 e 26 della presente legge;

b) dagli interessi attivi e dai proventi del patrimonio;

c) dal provento di lasciti, donazioni, atti di liberalità.

CAPO II

DISCIPLINA DEL RAPPORTO

ART. 16.

(Prestazioni).

1. La Cassa corrisponde le seguenti pensioni:

a) di vecchiaia;

b) di anzianità;

c) di inabilità e invalidità;

d) ai superstiti, di reversibilità o indirette.

2. Tutte le pensioni sono corrisposte su domanda degli aventi diritto.

3. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è avvenuta la presen-

tazione della domanda per le pensioni indicate alle lettere *b)* e *c)*, del comma 1, e dal primo giorno del mese successivo al verificarsi dell'evento da cui nasce il diritto per le pensioni indicate alle lettere *a)* e *d)*, del comma 1.

4. Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione o assegno o trattamento di natura mutualistica o previdenziale e con le pensioni statali.

5. Tutte le pensioni maturano al verificarsi delle condizioni previste dalla presente legge, sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso dei contributi di cui al comma 1 dell'articolo 35, salvo che gli stessi siano stati restituiti ai sensi del comma 3 di detto articolo.

ART. 17.

(Pensione di vecchiaia).

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione, oppure che abbiano compiuto almeno settanta anni di età dopo almeno venticinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

2. La pensione annua è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione, all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi annuali professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni solari di contribuzione anteriori a quello di maturazione del diritto a pensione.

3. Per il calcolo della media di cui sopra, si considera il reddito professionale soggetto al contributo di cui al comma 1 dell'articolo 25. Per gli anni per i quali è stato pagato il contributo minimo ai sensi del comma 2 dell'articolo 25, il reddito professionale da considerarsi ai fini della media predetta è pari al decuplo

del contributo minimo pagato. I redditi annuali dichiarati sono rivalutati a norma dell'articolo 29 della presente legge.

4. La misura della pensione non può essere inferiore a 5,25 volte il contributo soggettivo minimo a carico dell'iscritto nell'anno anteriore a quello di maturazione del diritto a pensione. Per il primo anno di applicazione della legge, il contributo soggettivo minimo considerato a tal fine è quello fissato per l'anno in corso.

5. Se la media dei redditi è superiore a lire 50 milioni, la percentuale dell'1,75 per cento di cui al comma 2 è ridotta allo 0,50 per cento per la parte di reddito superiore a lire 50 milioni.

6. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli al pensionato.

7. Coloro che, dopo la maturazione del diritto a pensione, continuano l'esercizio della professione hanno diritto ad un solo supplemento della pensione, da effettuarsi al compimento di cinque anni di iscrizione e di contribuzione, decorrenti dal pensionamento o anche prima, in caso di cancellazione dall'albo, anche per premorienza. Tale supplemento è pari, per ognuno di tali anni, alle percentuali di cui ai commi 2 e 5, riferite alla media dei redditi professionali risultanti dalle dichiarazioni successive a quelle considerate per il calcolo del potenziamento. Tali redditi sono rivalutati ai sensi del comma 3 del presente articolo.

8. Alle scadenze indicate dal comma 1 dell'articolo 28, la percentuale di cui al comma 2 del presente articolo può essere aumentata, su proposta del consiglio di amministrazione della Cassa, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, ove le condizioni tecnico-finanziarie lo consentano, fino al 2 per cento. In tal caso, devono essere proporzionalmente aumentate anche le percentuali di cui al comma 5 del presente articolo.

ART. 18

(Pensione di anzianità).

1. La pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno trentacinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa.

2. La corresponsione della pensione è subordinata alla cancellazione dall'albo professionale ed è incompatibile con l'iscrizione a qualsiasi albo professionale o elenco di lavoratori autonomi e con qualsiasi attività di lavoro dipendente.

3. La pensione è determinata con applicazione dei commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 17.

4. Verificandosi uno dei casi di incompatibilità di cui al comma 2, la pensione di anzianità è revocata con effetto dal momento in cui si verifica l'incompatibilità.

ART. 19.

(Pensione di inabilità).

1. La pensione di inabilità spetta all'iscritto qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) la capacità dell'iscritto all'esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;

b) l'iscritto abbia compiuto almeno dieci anni, o cinque anni se l'inabilità è causata da infortunio, di effettiva iscrizione e di contribuzione.

2. Per la determinazione della misura della pensione, compreso il minimo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17. Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque, salvo che l'iscritto disponga di altri redditi, imponibili o esenti da imposte, in misura complessivamente superiore a 24 milioni annui rivalutabili ai sensi dell'articolo 30; si considera a tal fine la media del triennio precedente la domanda di pensione di inabilità.

3. Successivamente alla concessione della pensione, quando il titolare fruisca del beneficio di cui al comma 2, questi deve dimostrare l'entità dei propri redditi ogni tre anni, con riferimento al triennio trascorso, pena la sospensione del beneficio stesso.

4. La concessione della pensione è subordinata alla cancellazione dagli albi professionali ed è revocata in caso di nuova iscrizione.

5. Entro i dieci anni successivi alla concessione della pensione, la Cassa può in qualsiasi momento assoggettare a revisione la permanenza delle condizioni di inabilità. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionamento che non si presti alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

ART. 20.

(Pensione di invalidità).

1. La pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 19.

2. Sussiste diritto a pensione anche quando le infermità o i difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rapporto previdenziale, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.

3. La misura della pensione è pari al 70 per cento di quella risultante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 19, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 17.

4. La Cassa accerta ogni tre anni, limitatamente alle pensioni che all'atto della concessione non siano state dichiarate non revisionabili, la persistenza del-

l'invalidità, e, tenuto conto anche dell'esercizio eventualmente svolto dal pensionato, conferma o revoca la concessione della pensione. La concessione è definitiva quando l'invalidità, dopo la concessione, sia stata confermata due volte. L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che, convocato, non si presenti, senza giustificato motivo, alla revisione. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto a revisione, la pensione è revocata d'ufficio.

5. Il pensionato per invalidità, che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere la liquidazione di queste ultime ai sensi degli articoli 17 e 18, in sostituzione della pensione di invalidità.

ART. 21.

(Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invalidità).

1. Le modalità per l'accertamento dell'inabilità e della invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Fino a quando tale regolamento non sarà approvato, valgono le modalità in uso precedentemente.

2. In caso di infortunio, le pensioni di inabilità e invalidità non sono concesse, o, se concesse, sono revocate, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione, al tasso del 5 per cento, della pensione annua dovuta in base a tariffe predisposte dal consiglio di amministrazione della Cassa; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti, non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.

3. In caso di inabilità o invalidità dovute ad infortunio, la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei

limiti dell'articolo 1916 del codice civile, in concorso con l'assicuratore di cui al comma 3, ove questi abbia diritto alla surroga.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la pensione, nell'entità stabilita dall'articolo 17, viene liquidata solo al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

ART. 22.

(Pensioni di reversibilità ed indirette).

1. Le pensioni di cui agli articoli 17 e 18 sono reversibili ai superstiti, nei casi ed alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, secondo le disposizioni seguenti:

a) al coniuge, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni figlio minorenni o maggiorenne inabile a proficuo lavoro, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta;

b) in mancanza del coniuge o alla sua morte, ai figli minorenni e ai maggiorenni inabili a proficuo lavoro, nella misura del 60 per cento della pensione diretta percepita dal defunto per il primo figlio, con un'aggiunta del 20 per cento di tale pensione per ogni altro figlio, fino ad un massimo complessivo pari al 100 per cento della pensione diretta.

2. Le pensioni di cui agli articoli 19, 20 e 21, commi 2 e 4, sono reversibili ai superstiti alle condizioni e nelle misure di cui al comma 1. Qualora la pensione originaria sia stata concessa prima del compimento del decennio di cui al comma 3, la pensione di reversibilità così calcolata è ridotta di un decimo per ogni anno o frazione di anno superiore ai sei mesi mancanti al compimento del decimo anno.

3. La pensione indiretta spetta, nei casi e alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge ed ai figli dell'iscritto defunto

senza diritto a pensione, sempreché quest'ultimo avesse maturato le condizioni di iscrizione e contribuzione alla Cassa ai sensi della lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 19. Essa è calcolata come la pensione di vecchiaia, con riferimento all'anzianità maturata a tal fine, fermo il minimo di cui al comma 4 dell'articolo 17, e spetta nelle percentuali di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 1 del presente articolo.

4. Ai figli minori sono equiparati i figli che seguono corsi di studio, sino al compimento della durata minima legale del corso di studio seguito, e comunque, nel caso di studi universitari, non oltre il compimento del ventiseiesimo anno di età. I figli adottivi e gli affiliati sono equiparati ai figli legittimi, legittimati e naturali riconosciuti.

5. Le quote delle pensioni di reversibilità e indirette erogate per ogni figlio a carico, o per i soli figli superstiti, non costituiscono maggiorazione delle pensioni cui siano applicabili le norme generali sugli assegni familiari.

ART. 23.

(Pagamento delle pensioni).

1. Le pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel mese di dicembre. La Cassa ha facoltà di effettuare pagamenti con cadenza bimestrale.

2. Tutti i trattamenti erogati dalla Cassa saranno arrotondati alle mille lire superiori ad ogni pagamento.

ART. 24.

(Erogazioni a titolo assistenziale).

1. I provvedimenti assistenziali previsti dalla vigente legislazione possono essere adottati, oltre che a favore degli iscritti alla Cassa, anche a favore dei beneficiari di qualsiasi tipo di pensione erogata dalla Cassa e di coloro che abbiano contribuito o contribuiscano alla Cassa ai sensi dell'articolo 26 e dei loro familiari.

2. Ad accertare lo stato di bisogno è competente il consiglio di amministrazione sulla base di criteri di massima determinati dal comitato dei delegati.

3. Il trattamento di assistenza può essere effettuato anche mediante l'erogazione di borse di studio, di premi e di provvidenze in genere agli iscritti, ai pensionati ed ai loro familiari e superstiti, con le modalità stabilite dal comitato dei delegati, su proposta del consiglio di amministrazione.

ART. 25.

(Contributo soggettivo).

1. Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto all'albo professionale tenuto all'iscrizione alla Cassa è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche:

a) sul reddito sino a lire 50 milioni: 10 per cento;

b) sul reddito eccedente lire 50 milioni: 3 per cento.

2. È in ogni caso dovuto un contributo minimo di lire 1.800.000.

3. Il contributo previsto al comma 1 del presente articolo è dovuto, fino al compimento dei cinque anni di cui al comma 7 dell'articolo 17, anche dai pensionati che godano di pensioni a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione, senza applicazione del minimo previsto dal comma 2 del presente articolo.

4. Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i trentacinque anni di età, il contributo di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è ridotto alla metà per il primo anno di iscrizione e per i due anni successivi.

5. Il contributo soggettivo è deducibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed è comunque considerato come spesa di produzione del reddito ai fini della applicazione di qualsiasi altra imposta diretta.

ART. 26.

(Contributo integrativo).

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi dei liberi professionisti privi di cassa autonoma devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume di affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa l'ammontare, indipendentemente dall'effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore. La maggiorazione è ripetibile nei confronti di quest'ultimo e il relativo credito è assistito da privilegio di grado pari a quello del credito per prestazioni professionali.

2. Le associazioni o società di professionisti devono applicare la maggiorazione per la quota di competenza di ogni associato iscritto al rispettivo albo professionale. L'ammontare complessivo annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute alla Cassa dal singolo professionista è calcolato su una percentuale del volume d'affari della associazione o società pari alla percentuale degli utili spettanti al professionista stesso.

3. Gli iscritti alla Cassa, ad eccezione dei pensionati a carico della Cassa che proseguono nell'esercizio della professione, sono tenuti a versare annualmente, per il medesimo titolo di cui al comma 1, un importo minimo risultante dall'applicazione della percentuale ad un volume d'affari pari a 15 volte il contributo minimo di cui al comma 2 dell'articolo 25, dovuto per l'anno stesso.

4. Salvo quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 28, la maggiorazione percentuale, in sede di prima applicazione della presente legge, è stabilita nella misura del 2 per cento.

5. La maggiorazione di cui al comma 1 non concorre a formare il reddito professionale e non costituisce base imponibile agli effetti dell'IRPEF e dell'IVA.

ART. 27.

(Reddito professionale).

1. Ai fini della presente legge, per reddito professionale si intende il reddito di cui al primo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

ART. 28.

(Variabilità dei contributi).

1. La percentuale di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'articolo 25, e il contributo minimo, di cui al comma 2 del medesimo articolo, possono essere variati ogni quattro anni, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. La percentuale non può eccedere rispettivamente il 15 ed il 4,5 per cento.

2. La percentuale di cui all'articolo 26 può essere variata annualmente, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Essa non può eccedere il 5 per cento.

3. I provvedimenti di cui ai commi precedenti sono adottati sentito il parere del consiglio di amministrazione della Cassa, o su richiesta motivata di questo, e sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

4. Per determinare le aliquote si tiene conto delle risultanze dei bilanci consuntivi della Cassa e di una verifica tecnica, da disporre ogni quattro anni, sull'equilibrio della gestione e dell'andamento delle entrate contributive e degli oneri di pensione accertati con riferimento al quadriennio di gestione, nonché di eventuali adeguate proiezioni previsionali.

5. Le percentuali e il contributo minimo di cui al presente articolo devono essere aumentati quando la misura delle

entrate annue complessive non sia sufficiente a provvedere a tutte le spese per il funzionamento della Cassa ed alla integrazione del fondo per la previdenza, che non deve essere inferiore a 3 volte l'ultima annualità delle pensioni erogate. Le percentuali possono essere diminuite quando le entrate complessive della Cassa per contributi e redditi patrimoniali superino del 10 per cento le uscite, comprendenti le spese per il funzionamento della Cassa e per le prestazioni erogate nell'anno stesso, e comunque il fondo per la previdenza sia di ammontare non inferiore a 5 annualità delle pensioni in essere alla fine di ciascun anno.

ART. 29.

(Rivalutazione dei redditi).

1. La entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli 17, 18, 19, 20, 21 e 22, e l'entità del reddito di cui al comma 2 dell'articolo 19, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT, di cui all'articolo 30.

2. A tal fine, il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'ISTAT, una apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno e la comunica al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa approvazione. L'approvazione si intende concessa se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione.

3. Ai fini della rivalutazione si considera l'aumento fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli dell'ultimo anno anteriore alla maturazione del diritto alla pensione.

ART. 30.

(Rivalutazione delle pensioni e dei contributi).

1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono perequati a far tempo

dal 1° gennaio di ogni anno in proporzione alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'Istituto centrale di statistica.

2. Ai fini previsti dal comma 1, la variazione percentuale dell'indice è determinata confrontando il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore a quello da cui ha l'effetto l'aumento delle pensioni con il valore medio dell'indice di base in relazione al quale è stato effettuato il precedente aumento.

3. Le misure dei trattamenti minimi delle pensioni liquidate secondo le disposizioni della presente legge, calcolate al 1° gennaio di ciascun anno in base agli aumenti derivanti dalle norme di cui ai precedenti commi, si applicano anche alle pensioni liquidate con decorrenza pari o successiva a tale data.

4. La variazione percentuale d'aumento dell'indice di cui al comma 1 è accertata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su richiesta del consiglio di amministrazione della Cassa.

5. La variazione si intende approvata come proposta se non intervenga diniego entro due mesi dalla richiesta.

6. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati i limiti di reddito di cui al comma 5 dell'articolo 17, al comma 2 dell'articolo 19 e al comma 1 dell'articolo 25 e il contributo minimo di cui al comma 2 del medesimo articolo, arrotondando i relativi importi del successivo multiplo di lire 100.000 per il primo e secondo, e di lire 10.000 per il terzo.

7. In sede di prima applicazione degli adeguamenti previsti nei commi precedenti, la variazione percentuale verrà determinata assumendo a base il valore medio dell'indice relativo al periodo compreso fra il diciottesimo e il settimo mese anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 31.

(Comunicazioni obbligatorie alla Cassa — Sanzioni).

1. Tutti coloro che siano iscritti ad albi di liberi professionisti privi di Cassa autonoma ed esercitino attività professionale devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 25 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente, nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 26, dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA nonché quelle relative allo stato di famiglia.

2. Relativamente al volume d'affari dei partecipanti a società o ad associazioni di professionisti, si applicano i criteri di cui al comma 2 dell'articolo 26.

3. In caso di morte, la denuncia di cui al comma 1, relativa all'anno del decesso, se non presentata dall'iscritto, deve essere prodotta dai superstiti entro due mesi dalla data in cui ne ricevono richiesta da parte della Cassa, salvo maggiori termini di legge.

4. La ritardata, omessa o infedele comunicazione di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la sanzione nel primo caso pari al 10 per cento del contributo dovuto, nel secondo caso pari al 50 per cento del contributo dovuto e nel terzo caso pari al 100 per cento del contributo evaso.

5. Si intende ritardata la comunicazione presentata o spedita a mezzo di lettera raccomandata entro il novantesimo giorno dal termine fissato per la presentazione di cui al comma 1.

6. Trascorso il termine fissato dal comma 5, la comunicazione si intende omessa a tutti gli effetti della presente legge.

7. Si intende infedele la comunicazione resa alla Cassa con l'indicazione di un reddito o di un volume di affari inferiore a quello dichiarato ai competenti uffici ai fini dell'IRPEF o dell'IVA.

8. L'omissione, il ritardo oltre novanta giorni e l'infedeltà della comunicazione non seguita da rettifica nel termine di cui sopra, costituiscono, se ripetuti, infrazione disciplinare.

9. Il consiglio di amministrazione della Cassa predispone il modulo col quale deve essere resa la comunicazione e devono essere autoliquidati i contributi e stabilisce con regolamento le modalità per l'applicazione del presente articolo e degli articoli 32 e 41.

10. Entro il 30 giugno dell'anno successivo alla entrata in vigore della presente legge, i consigli degli ordini devono trasmettere alla Cassa l'elenco degli iscritti agli albi relativi, con la indicazione del domicilio fiscale e del codice fiscale. Successivamente, entro il mese di giugno di ciascun anno, devono essere comunicate le variazioni. Il consiglio di amministrazione della Cassa può determinare modalità e termini per le comunicazioni di cui al presente comma.

11. La Cassa ha diritto in ogni momento di ottenere dai competenti uffici delle imposte dirette e dell'IVA le informazioni relative alle dichiarazioni di tutti gli iscritti ed i pensionati.

ART. 32.

(Pagamento dei contributi).

1. I contributi minimi di cui al comma 2 dell'articolo 25 e al comma 3 dell'articolo 26 sono riscossi mediante ruoli ai sensi del comma 6 del presente articolo.

2. Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 31 e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo.

3. I pagamenti sono eseguiti a mezzo conto corrente postale ovvero presso gli istituti di credito incaricati dal consiglio di amministrazione della Cassa.

4. Il ritardo nei pagamenti di cui al comma 3 comporta una maggiorazione pari al 15 per cento di quanto dovuto per ciascuna scadenza e l'obbligo del pagamento degli interessi di mora nella stessa misura prevista per le imposte dirette.

5. Nei casi di omessa, ritardata o infedele comunicazione alla Cassa, gli interessi di mora decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui deve essere eseguita la comunicazione.

6. La Cassa può provvedere alla riscossione dei contributi insoluti, e in genere delle somme e degli interessi di cui al presente articolo e all'articolo 31, a mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall'intendenza di finanza competente e da porre in riscossione secondo le norme previste per la riscossione delle imposte dirette.

7. Ai fini della riscossione, la Cassa può in ogni tempo giovare della conoscenza degli imponibili legittimamente acquisita.

8. Le date e le modalità di pagamento e di riscossione possono essere modificate con deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa, approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

9. Il termine per il ricorso contro i ruoli è fissato in sessanta giorni.

ART. 33.

(Prescrizione dei contributi e del diritto alle prestazioni).

1. La prescrizione dei contributi alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni.

2. Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa, da parte dell'obbligato, della dichiarazione di cui all'articolo 31.

3. Con il decorso di cinque anni si prescrive il diritto alle prestazioni della Cassa.

ART. 34.

(Controllo delle comunicazioni).

1. La Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d'affari, limitatamente agli ultimi quindici anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto all'iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene sospesa la corresponsione della pensione fino alla comunicazione della risposta.

ART. 35.

(Restituzione dei contributi).

1. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti per il diritto a pensione hanno diritto, su richiesta, al rimborso dei contributi versati a norma dell'articolo 25, maggiorati degli interessi legali dal 1° gennaio successivo alla data dei relativi versamenti, nonché di una somma pari ad un quinto del contributo soggettivo annuo convenzionale fissato dall'articolo 43, moltiplicato per gli anni di iscrizione alla Cassa anteriori a quello di entrata in vigore della presente legge, maggiorata degli interessi legali a far tempo da quest'ultima data.

2. Il rimborso di cui al comma 1 spetta anche agli eredi dell'iscritto che non abbia maturato diritto a pensione, sempreché non abbiano diritto alla pensione indiretta. In tal caso, quando eredi siano le persone indicate alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 22 e il rimborso risulti inferiore a lire 10 milioni, questo è integrato a tale importo.

3. In caso di nuova iscrizione, l'iscritto che abbia richiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 può ripristinare il pregresso periodo di anzianità, restituendo alla Cassa la somma dei contributi di cui ha ottenuto il rimborso, rivalutata a norma del comma 3 dell'articolo 29, per il periodo dall'anno di rimborso all'anno di reinscrizione e maggiorata degli interessi al tasso del 10 per cento a decorrere dalla data dell'ottenuto rimborso.

4. Coloro che cessano dall'iscrizione alla Cassa dopo trenta anni o venticinque anni di contribuzione senza aver conseguito il diritto a pensione per ragioni di età e che non abbiano chiesto il rimborso dei contributi ai sensi del comma 1 o che avendolo richiesto, abbiano poi restituito detti contributi ai sensi del comma 3, conseguono il diritto a pensione a raggiungimento rispettivamente del sessantacinquesimo e del settantesimo anno di età. In caso di loro premorienza, gli eredi hanno diritto a pensione indiretta secondo le disposizioni dell'articolo 22.

ART. 36.

(Obbligo di iscrizione alla Cassa).

1. L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per chiunque svolga attività autonoma di libera professione, senza vincolo di subordinazione, nell'esercizio di arti o professioni intellettuali o comunque di attività non imprenditoriali, ivi compresi i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.

2. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 e non possono essere iscritti alla Cassa i professionisti per i quali sussista l'obbligo di iscrizione ad altre Casse di previdenza professionali o ad altri regimi di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti.

3. Ai fini dell'applicazione della presente legge, la sussistenza del requisito della professionalità si presume quando il

professionista trae dalle attività di cui al comma 1 un reddito netto annuo soggetto ad IRPEF superiore a lire 4 milioni o abbia un volume di affari agli effetti IVA superiore a sei milioni. Non è ammessa la prova contraria. Quando il professionista trae dalle attività di cui al comma 1 un reddito pari o inferiore al predetto limite, si presume l'insussistenza del requisito della professionalità, salvo quanto previsto nel comma 4.

4. Qualora un professionista tragga dalla propria attività professionale, nel corso di uno o più anni solari, un reddito inferiore ai minimi indicati nel comma 3, egli può chiedere per tali anni la sospensione della propria iscrizione alla Cassa e dell'obbligo contributivo, se già iscritto. Se non iscritto, può chiedere la iscrizione, fermo restando il divieto di cui al comma 2, a condizione che il reddito professionale netto soggetto ad IRPEF conseguito nell'anno precedente sia superiore a lire tre milioni o il volume d'affari agli effetti IVA per lo stesso periodo sia superiore a lire quattro milioni e cinquecentomila.

5. Il professionista non iscritto che nel corso di un anno solare abbia tratto dalla propria attività, rispondente ai requisiti di cui al comma 1, un reddito netto soggetto ad IRPEF superiore a lire quattro milioni o un volume d'affari agli effetti IVA superiore a lire sei milioni è tenuto a chiedere l'iscrizione alla Cassa entro trenta giorni dal termine stabilito per la dichiarazione annuale dei redditi ai fini IRPEF. L'omissione ha gli effetti previsti dai commi 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 31. Nel caso previsto nel presente comma l'iscrizione ha effetto dall'anno in cui il reddito dichiarato è stato prodotto, ed il professionista è tenuto al pagamento dei contributi relativi a tali anni, in aggiunta a quelli relativi all'anno in corso.

6. L'iscrizione alla Cassa avviene tanto d'ufficio, con provvedimento del consiglio di amministrazione comunicato all'interessato, quanto su domanda, ed ha effetto dal 1° gennaio del primo anno nel quale il professionista abbia conseguito il reddito indicato nel comma 3.

ART. 37.

*(Esercizio finanziario – Bilanci –
Verifiche tecniche).*

1. L'esercizio finanziario della Cassa ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

2. Per ciascun esercizio il consiglio di amministrazione predispone il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo, che devono essere presentati per l'approvazione al comitato dei delegati rispettivamente entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

3. Il consiglio di amministrazione è tenuto a consegnare al collegio sindacale il bilancio di previsione e il conto consuntivo almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'adunanza del comitato dei delegati.

4. Alla fine di ogni quadriennio, il consiglio di amministrazione dispone per una verifica tecnica, sulla base della quale il consiglio stesso deve assumere le delibere da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in merito alla variazione dei contributi ai sensi dell'articolo 28.

5. Quando sia ravvisata l'urgenza di un accertamento dell'andamento economico e finanziario della Cassa, il consiglio di amministrazione può disporre per la verifica tecnica ancor prima della scadenza del quadriennio.

ART. 38.

*(Disciplina transitoria
dell'iscrizione alla Cassa).*

1. Nel primo anno in cui si applicano le norme contenute nel capo II della presente legge, fermo restando l'obbligo generale previsto nell'articolo 36, sono tenuti a chiedere l'iscrizione alla Cassa i professionisti che nell'anno precedente abbiano tratto dalla propria attività, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 36, un reddito netto soggetto ad IRPEF superiore a lire 4 milioni e un reddito lordo ai fini

dell'IVA superiore a lire 6 milioni. In tale caso l'iscrizione ha effetto dall'anno precedente, ed il lavoratore è tenuto per quell'anno soltanto al pagamento, in aggiunta ai contributi dovuti per l'anno in corso, di un contributo straordinario pari a due terzi del contributo soggettivo dovuto per l'anno in corso.

2. Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma 1 i professionisti appartenenti alle categorie di cui al comma 2 dell'articolo 36, e quelli che cessino l'attività professionale entro l'anno.

ART. 39.

(Riscatto del periodo di attività professionale precedente all'entrata in vigore della presente legge).

1. L'iscritto alla Cassa che negli anni precedenti all'entrata in vigore delle norme contenute nel capo II della presente legge e successivi al 1973 abbia esercitato attività di lavoro autonomo rispondente ai requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 36 ha facoltà di riscattare il periodo di esercizio di tale attività mediante versamento alla Cassa di un importo pari al doppio del contributo minimo vigente alla data di presentazione della domanda di riscatto, per ogni anno riscattato. Tale facoltà deve essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Chi intende esercitare la facoltà di cui al comma 1 deve allegare alla domanda copia delle proprie dichiarazioni dei redditi o degli accertamenti fiscali definitivi, relativi agli anni di cui viene chiesto il riscatto, dai quali risulti un reddito netto soggetto ad IRPEF non inferiore a lire 1.500.000 per il 1974, 1.800.000 per il 1975, 2.100.000 per il 1976, 2.400.000 per il 1977, 2.700.000 per il 1978, 3.100.000 per il 1979, 3.500.000 per il 1980 e per il 1981.

3. Si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 38.

4. Ai fini della corresponsione delle pensioni di inabilità, di invalidità e indiretta ai superstiti, per coloro che riscatta-

no i periodi di attività professionale continuativa ai sensi del presente articolo, le condizioni di età per l'iscrizione devono essersi verificate alla data iniziale del periodo riscattato. Se il periodo riscattato ha inizio dal 1° gennaio 1974, si prescinde dalle condizioni di età per l'iscrizione di cui alla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 18, e al comma 4 dell'articolo 21.

ART. 40.

*(Fondi per la previdenza
e l'assistenza).*

1. Presso la Cassa sono istituiti due fondi:

- a*) il fondo per la previdenza;
- b*) il fondo per l'assistenza.

2. Ogni anno, dall'importo complessivo delle entrate della Cassa sono prelevate le somme occorrenti per le spese di gestione dell'ente e le somme residue sono assegnate:

- a*) per il 5 per mille del loro ammontare al fondo per l'assistenza;
- b*) per il resto, al fondo per la previdenza.

3. Dal fondo per la previdenza vengono prelevate le somme necessarie per l'erogazione di tutti i trattamenti pensionistici previsti dall'articolo 1 e per la restituzione dei contributi nei casi e con le modalità previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 21.

4. Dal fondo per l'assistenza sono prelevate le somme necessarie per l'erogazione dei trattamenti assistenziali previsti dall'articolo 24 e per l'integrazione prevista a favore dei familiari superstiti ai sensi del comma 2 dell'articolo 35 e per l'erogazione delle pensioni concesse in applicazione dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 410.

5. L'ammontare dei fondi per la previdenza e l'assistenza, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti

accantonato in bilancio, è trasferito nella misura dell'1 per mille al fondo per l'assistenza e per il restante importo al fondo per la previdenza.

ART. 41.

(Comunicazioni per gli anni 1974 e successivi).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti coloro che siano iscritti ad albi che esercitino attività professionale devono comunicare alla Cassa, su apposito modulo dalla stessa predisposto, i seguenti dati:

a) data di inizio dell'attività professionale;

b) coniuge ed altri familiari a carico, con l'indicazione per ciascuno dell'anno di nascita;

c) per ciascun anno dal 1974 in poi:

1) reddito professionale dichiarato con l'indicazione separata di quello conseguito nell'esercizio individuale della professione e di quello conseguito nell'esercizio dell'attività associata;

2) volume di affari dichiarato agli effetti IVA, con l'indicazione separata di quello riguardante l'esercizio individuale della professione e di quello riguardante l'esercizio dell'attività associata.

ART. 42.

(Riduzione dell'anzianità di iscrizione).

1. Per gli iscritti che compiano i sessantacinque anni fra la data di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1992, l'anzianità trentennale di cui al comma 1 dell'articolo 17, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del sessantacinquesimo anno ed il 1992. Per gli iscritti che compiano i settanta anni fra la data di entrata in vigore della presente legge il 31 dicembre 1987, l'anzianità venticin-

quennale di cui al comma 1 dell'articolo 17, è ridotta in misura pari agli anni intercorrenti fra quello di compimento del settantesimo anno di età ed il 1987.

2. Per gli iscritti ai quali è applicabile l'articolo 5, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, l'anzianità trentennale di cui al comma 1 dell'articolo 17, è ridotta a quella ivi prevista.

3. La riduzione è applicata ai soli fini della maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, su richiesta degli iscritti, a condizione che questi possano vantare, dopo il compimento dell'età pensionabile, un'anzianità effettiva o convenzionale di iscrizione e contribuzione di almeno venticinque anni, nel caso previsto dal comma 1, e di almeno venti anni, nel caso previsto dal comma 2.

4. La pensione è commisurata all'anzianità effettiva o convenzionale maturata alla data del pensionamento.

5. Per coloro che siano stati colpiti da invalidità prima della data di entrata in vigore della presente legge, il periodo di anzianità previsto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 19, è ridotto a cinque anni e la pensione può essere concessa qualunque fosse l'età dell'avente diritto al momento di iscrizione alla Cassa.

6. Le iscrizioni avvenute prima della data di entrata in vigore della presente legge si intendono compiute, a tutti gli effetti contributivi e previdenziali, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui sono avvenute.

ART. 43.

(Contributo soggettivo e reddito annuo convenzionale per il pregresso decennio).

1. Le pensioni maturate a favore degli iscritti dopo la data di entrata in vigore della presente legge sono determinate assumendo a base del calcolo, per ciascuno degli anni compresi nei quindici anteriori all'entrata in vigore della legge, un contributo soggettivo annuo convenzionale pari al 22,86 per cento dell'ammontare minimo annuo della pensione di vecchiaia

in atto, ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, al momento dell'entrata in vigore della presente legge e, a meno che l'iscritto non si avvalga della facoltà prevista dall'articolo 45, assumendo come reddito annuo professionale, agli effetti della media di cui al comma 2 dell'articolo 17, il decuplo del predetto contributo soggettivo convenzionale, rivalutato ai sensi dell'articolo 29 a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

ART. 44.

(Pensioni in corso).

1. I titolari di pensioni di ogni tipo, liquidate ai sensi della legge 23 dicembre 1970, n. 1140, che non si avvalgono delle facoltà previste dall'articolo 46, sono esonerati da qualsiasi contribuzione prevista dalla presente legge, ad eccezione del contributo integrativo di cui all'articolo 26, e continuano a fruire del trattamento in atto alla data di entrata in vigore della legge stessa, rivalutabile ai sensi dell'articolo 30.

ART. 45.

*(Contribuzione integrativa
per il periodo pregresso).*

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli iscritti che ne facciano domanda hanno facoltà di procedere a versamenti integrativi del contributo soggettivo annuo convenzionale previsto dall'articolo 43, per un numero continuativo di anni non superiore agli anni intercorrenti fra il 1974, incluso, e l'anno precedente a quello di entrata in vigore della presente legge.

2. La somma del contributo convenzionale e della integrazione non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 30 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. L'integrazione può essere rateizzata, a domanda dell'iscritto e con deliberazione della giunta esecutiva della Cassa, fino a un massimo di tre anni, con applicazione dell'interesse a scalare del 15 per cento annuo. Si applica l'articolo 32 della legge 3 febbraio 1963, n. 100.

4. Ai fini del comma 2 dell'articolo 17, il reddito annuo professionale è pari al decuplo del contributo come sopra integrato per ciascun anno.

5. Sono comunque fatti salvi i trattamenti in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, se più favorevoli agli iscritti.

ART. 46.

(Riliquidazione delle pensioni).

1. I titolari di pensioni di ogni tipo erogate dalla Cassa possono chiedere, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la riliquidazione della pensione con l'applicazione della normativa prevista dalla legge stessa, purché entro lo stesso termine effettuino il versamento dei contributi integrativi rispetto al contributo soggettivo annuo convenzionale che viene loro riconosciuto nella misura determinata ai sensi dell'articolo 43.

2. L'integrazione contributiva è ammessa per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza del pensionamento. La contribuzione complessiva non può superare, per ciascun anno, il 10 per cento del reddito professionale dichiarato per lo stesso anno, rivalutato ai sensi dell'articolo 30 fino all'anno dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Per i titolari di pensioni di reversibilità o indirette che intendano esercitare la facoltà di cui al comma 1, l'integrazione contributiva è dovuta nella stessa percentuale secondo la quale spetta la pensione ai sensi dell'articolo 22. In tali casi, i versamenti integrativi possono essere effettuati per gli anni dal 1974, incluso, fino a quello anteriore all'anno di decorrenza della pensione diretta del pensionato deceduto, per le pensioni di rever-

sibilità, e a quello anteriore all'anno del decesso dell'iscritto, per le pensioni indirette.

4. La riliquidazione avviene sulla base dell'anzianità contributiva effettiva o convenzionale maturata all'atto del pensionamento. Ai fini della media decennale prevista dal comma 2 dell'articolo 17, il reddito per ciascun anno è pari al decuplo dei contributi previsti dagli articoli 43 e 45.

5. Ai pensionati che abbiano esercitato il diritto di cui al comma 1, si applica il comma 3 dell'articolo 25. In tal caso, se hanno continuato l'esercizio della professione dopo il pensionamento, può essere loro applicato il comma 7 dell'articolo 17, purché facciano domanda e versino per ciascun anno successivo al pensionamento e precedente all'entrata in vigore della legge i contributi integrativi di cui ai commi precedenti, restando assoggettati per gli anni successivi a tutte le contribuzioni previste dalla legge stessa.

6. Le pensioni indirette e di reversibilità in corso alla data di entrata in vigore della presente legge sono comunque riliquidate, a decorrere da tale data, a cura della Cassa, con applicazione delle percentuali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 22.

CAPO III

NORME FINALI

ART. 47.

(Confluenza di altre Casse professionali).

1. La confluenza nella Cassa nazionale di previdenza per i professionisti di altro ente pubblico gestore di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti in favore di professionisti può avvenire a seguito di conformi deliberazioni adottate a maggioranza assoluta dei componenti dei rispettivi consigli nazionali o comitati dei delegati.

ART. 48.

(Regolamento di esecuzione).

1. Il regolamento di esecuzione della presente legge è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro tre mesi dalla pubblicazione della legge stessa nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 49.

(Disposizione finale).

1. La presente legge entra in vigore il primo gennaio successivo all'anno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.